



Comune di Masi Torello

PROVINCIA DI FERRARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

N° 46 del 29-12-2021

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. CONFERMA ALIQUOTA E REGOLAMENTO PER L'ANNO 2022

L'anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di dicembre alle ore 20:30 in VIDEOCONFERENZA, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, Statuto e Regolamento comunale, vennero oggi convocati a seduta videoconferenza ed in sessione Ordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

Procedutosi all'appello nominale, risultano presenti:

COGNOME E NOME	PRE/ASS	COGNOME E NOME	PRE/ASS
Bizzarri Riccardo	P	Ballarini Anna Maria	P
Poltronieri Serena	P	Padovani Nicola	P
Righi Luca	P	Coppola Valentina	P
Marchetti Luca	A	Chiccoli Mattia	P
Passerini Emanuele	P	Rizzati Marco	P
Bollettinari Alessandro	P		

PRESENTI: 10 ASSENTI: 1

Assiste in VIDEOCONFERENZA il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Giovanna Fazioli, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti. il Dr. Riccardo Bizzarri, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE
N. 49 DEL 22-12-2021**

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. CONFERMA ALIQUOTA E
REGOLAMENTO PER L'ANNO 2022**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

**Invita il Consiglio comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione
sulla quale sono stati espressi i pareri anch'essi sotto riportati**

Premesso che il D.L. 23 luglio 2021 n. 105, all'art. 6 proroga al 31 dicembre 2021 i termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 tra cui le disposizioni di cui all'art. 73 del D.L. 17.03.2020, n. 18 (...i Consigli dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane e le Giunte Comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità...);

Visto che il Consiglio dei Ministri n. 51 del 14 dicembre 2021 ha approvato un decreto-legge che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 fino al 31 marzo 2022, ufficializzato con Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 (G.U. 305 del 24/12/2021);

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno del 27 ottobre 2020, Gabinetto Ministro-Gab – prot. n. 0066194, con la quale si invita a valutare con attenzione l'opportunità di tenere le riunioni dei Consigli e delle Giunte, così come quelle delle Commissioni e le Conferenze dei Capi Gruppo, da remoto e non in presenza, in considerazione dell'attuale andamento della diffusione del contagio da COVID-19;

Ritenuto che svolgere le riunioni di **Giunta Comunale/Consiglio Comunale** in videoconferenza costituisca una importante misura di contenimento e gestione dell'attuale grave emergenza epidemiologica;

Dato atto che, a causa della situazione di eccezionalità determinata dall'emergenza epidemiologica legata alla diffusione del Covid 19, la presente seduta si svolge con i partecipanti collegati in videoconferenza nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità, costituendo tale modalità una importante misura di contenimento e gestione dell'attuale grave emergenza epidemiologica conformemente alle previsioni sopra richiamate;

Richiamato l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997, il quale prevede che i Comuni possano disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il D.Lgs. n. 360/1998 e successive modifiche ed integrazioni, istitutivo, con decorrenza dal 1° Gennaio 1999, dell'Addizionale Comunale all' IRPEF in attuazione della delega recata dall'art. 7, comma 3 bis, della legge 15.02.1998, n. 57 e successive modifiche;

Dato atto che l'addizionale comunale all'IRPEF si articola in due aliquote distinte:

1. La prima delle due componenti è relativa all'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF, ed è stabilita in misura uguale per tutti i Comuni: ogni anno il Ministero delle Finanze stabilisce la proporzione, senza gravare come aggiunta impositiva ulteriore rispetto all'IRPEF;
2. La seconda è relativa all'aliquota opzionale, stabilita dai singoli Comuni, e rappresenta un'aggiunta impositiva per i contribuenti rispetto a quanto già si paga a titolo di IRPEF.

L'aliquota viene stabilita da ogni Comune fino a un limite massimo dello 0,8%. Con gli introiti di questa imposta addizionale, il Comune finanzia una quota parte di tutte le spese previste dalla vigente normativa: spese generali, polizia locale, istruzione, cultura, sport, viabilità, territorio e ambiente, servizi sociali, servizi produttivi;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 142, della Legge 27/12/2006, n.296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) in tema di addizionale comunale all'IRPEF;
- l'art. 172 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e integr. che prevede inoltre che, al bilancio di previsione, siano allegare, fra l'altro, le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta, le detrazioni, i limiti di reddito per i tributi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Viste le proprie precedenti deliberazioni:

- n. 80/2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale - anno 2007;
- n. 10/2008, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Modifica Regolamento per l'applicazione dell'addizionale IRPEF comunale. Determinazione aliquota anno 2008";
- n. 44/2008, esecutiva ai sensi di legge, "Addizionale comunale all' IRPEF. Conferma aliquota e regolamento per l'anno 2009" si fissava l'aliquota, a decorrere dal 01/01/2009, nella misura del 0.80 punti percentuali;

Visto l'art. 1, comma 11, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale dispone che, con riferimento all'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., a decorrere dall'anno 2012 non si applica la sospensione di cui all'art. 1, comma 7, del Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata poi dall'articolo 1, comma 123, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 e i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

Richiamato la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 è stato sancito lo sblocco della leva fiscale, grazie alla mancata conferma della sospensione del potere di incremento di aliquote e tariffe che ha operato nel 2016, 2017 e 2018, in base al comma 26 dell'articolo 1 della Legge 208/2015;

Premesso che l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e integr., che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione, da parte degli Enti locali, del bilancio di previsione per l'anno successivo, salvo eventuale differimento disposto con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto lo schema di bilancio di previsione finanziario 2022/2024 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 84 del 13/12/2021, esecutiva ai sensi di legge;

Ritenuto di confermare anche per l'anno 2022 l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8 punti percentuali così come previsto nel vigente "Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF" riconoscendo le esenzioni previste ai fini IRPEF di cui al T.U.I.R. n. 917/1986 e successive modifiche ed integrazioni (art. 3 del predetto Regolamento);

Visto il D.L. n. 58 del 2019 che reca misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi e che al comma 15 e 15 bis modifica l'art. 13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge 22.01.2012 n. 214:

«15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021»;

«15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n.267/2000;

Acquisito il parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono riportati integralmente

1. di confermare anche per l'anno 2022 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura del 0,8(zero virgola otto) punti percentuali riconoscendo le esenzioni previste ai fini IRPEF di cui al T.U.I.R. n. 917/1986 e successive modifiche ed integrazioni (art. 3 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF);
2. di dar atto che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2022, in considerazione del fatto che la presente deliberazione è stata approvata nel termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario - triennio 2022-2024;
3. di confermare, altresì, il vigente "Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF";
4. di prevedere, analizzando i dati dei redditi imponibili IRPEF messi a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in Euro 240.000,00 il gettito derivante dall'addizionale comunale all'IRPEF, con applicazione dell'aliquota unica di cui sopra, considerate le esenzioni stabilite con il presente regolamento;
5. di dare atto che la presente deliberazione seguirà le procedure e le specifiche tecniche fissate con decreto interministeriale del 20/07/2021, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;
6. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del comune di Masi Torello.

Il Responsabile del servizio

F.to **Seghi Nicoletta**

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno:

nella legge di bilancio c'è una norma che prevede il salvataggio di alcune città metropolitane in dissesto o predissesto. Ciò costa a tutti noi ed anche ai cittadini di quelle città, perchè la norma prevede un aumento spropositato dell'IMU e dell'addizionale IRPEF. Letti i documenti di bilancio potevamo avere dei dubbi. Ma oggi esce un'altra norma per salvaguardare altri comuni in dissesto o predissesto con popolazione sotto i 5 mila abitanti. Allora mi chiedo quale sia il vantaggio di amministrare un comune in modo corretto e diligente verso i cittadini.

Chiudo dicendo che sono molto contento che questo comune sia amministrato correttamente da 60 anni, in pratica da quando è nato; quindi non solo da quando ci siamo noi. Noi non cambiamo nessuna aliquota perchè siamo corretti ma se verrà qualcuno che vorrà farlo o amministrare diversamente non dovrà preoccuparsi perchè "paga Pantalone", cioè lo Stato.

Comunque con questa delibera confermiamo sia l'aliquota che il regolamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n.267/2000;

Acquisito il parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti espressi in forma palese dal seguente risultato:

Presenti 10

Favorevoli 7

Astenuti 3 (Coppola, Chiccoli, Rizzati)

DELIBERA

DI APPROVARE l'unità proposta di deliberazione.

Successivamente,

Con voti espressi per alzata di mano, dal seguente risultato:

Presenti 10

Favorevoli 7

Astenuti 3 (Coppola, Chiccoli, Rizzati)

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL Sindaco
Dr. Riccardo Bizzarri

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Giovanna Fazioli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Comune di Masi Torello

PROVINCIA DI Ferrara

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 49 DEL 22-12-2021

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. CONFERMA ALIQUOTA E
REGOLAMENTO PER L'ANNO 2022**

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, artt. 49 - 1° comma - e 147 bis, sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

Attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Masi Torello, 23-12-2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA Amministrativo-Contabile
rag. Nicoletta Seghi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Comune di Masi Torello

PROVINCIA DI Ferrara

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 49 DEL 22-12-2021

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. CONFERMA ALIQUOTA E
REGOLAMENTO PER L'ANNO 2022**

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, artt. 49 - 1° comma - e 147 bis, sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole

Attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Masi Torello, 23-12-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Finanziario
rag. Nicoletta Seghi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Comune di Masi Torello

PROVINCIA DI Ferrara

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 46 DEL 29-12-2021

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. CONFERMA ALIQUOTA E
REGOLAMENTO PER L'ANNO 2022**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 6 Pubblicazione

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e che la stessa con nota prot. in data odierna, è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari, come previsto dall'articolo 125 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;

Masi Torello, 18-01-2022

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SERVIZIO SEGRETERIA

Randi Gabriella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Comune di Masi Torello

PROVINCIA DI Ferrara

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 46 DEL 29-12-2021

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. CONFERMA ALIQUOTA E
REGOLAMENTO PER L'ANNO 2022**

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente Deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 18-01-2022 al 02-02-2022,

è divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267);

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Giovanna Fazioli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.